

A tutta la Spett.le Clientela

**OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 02 DEL 20/02/2023**  
**“Riepilogo Credito d’Imposta Bonus Gas/Energia”**

**1. CREDITI DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E GAS RELATIVI AL I, II, III E IV TRIMESTRE 2022**

Argomento	Descrizione
<p><b>Bonus per le imprese energivore e non, gasivore e non</b></p>	<p>L'art. 1 <i>Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</i>, per il mese di dicembre 2022 sostanzialmente estende anche al mese di dicembre quanto previsto dal dl 144/2022 per ottobre e novembre.</p> <p>Inoltre, l'utilizzo in compensazione in F24 crediti maturati per l'ultimo trimestre 2022 è previsto ora fino al <b>30 settembre 2023</b>.</p> <p>Nel dettaglio, il comma 1 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che anche per <b>dicembre</b> si applicheranno le misure dei <b>crediti energia e gas previste per ottobre e novembre</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40% relativamente al costo dell’energia elettrica per le imprese energivore;</li> <li>- 30% per il costo dell’energia delle imprese non energivore;</li> <li>- 40% per il gas delle imprese gasivore</li> <li>- 40% per le imprese non gasivore.</li> </ul> <p>Inoltre il comma 3 dell'art 1 allunga il periodo di tempo a disposizione delle imprese per utilizzare in compensazione i crediti di imposta. Cio vale, tanto per i crediti che matureranno sulle spese di dicembre 2022, quanto per quelli già previsti dal decreto 144/2022 per i mesi di ottobre e novembre, e in particolare viene fissato al <b>30 settembre 2023</b> il termine entro il quale poter utilizzare.</p> <p>In merito alla cessione degli stessi crediti d'imposta il comma 4 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che il cedente dovrà richiedere il visto di conformità ed effettuare la comunicazione telematica alle Entrate.</p> <p>Viene specificato che la modulistica per comunicare la cessione e i termini per effettuarla dovranno essere stabiliti da un nuovo provvedimento delle Entrate che aggiornerà quello già in vigore. L'<b>utilizzo di tutti i crediti</b> da parte del cessionario potrà avvenire entro il <b>30 settembre 2023</b>.</p> <p>Infine, <b>entro il 16 marzo 2023</b>, le imprese che usufruiscono dei crediti d'imposta relativi al mese di dicembre 2022 devono trasmettere all’Agenzia, a pena di decadenza dal diritto di utilizzo del credito residuo, una comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022</p>

**2. CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA E GAS – I TRIMESTRE 2023 E PROROGA DEL TERMINE PER L'UTILIZZO**

Argomento	Descrizione
<p><b>Proroga per l'acquisto di energia elettrica e gas dal 30/06/2023 al 30/09/2023</b></p>	<p>Con una <b>modifica apportata in sede di conversione in legge all'art. 1 co. 3 e 4 del DL 176/2022</b>, è stata prevista la proroga <b>dal 30.6.2023 al 30.9.2023</b> del <b>termine per l'utilizzo in compensazione</b> nel modello <b>F24 dei crediti d'imposta</b> riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>al terzo trimestre 2022</b> (disciplinati dall'art. 6 del DL 115/2022);</li> <li>• <b>ai mesi di ottobre e novembre 2022</b> (disciplinati dall'art. 1 del <b>DL 144/2022</b>);</li> <li>• <b>al mese di dicembre 2022</b> (disciplinati dallo stesso art. 1 del <b>DL 176/2022</b>).</li> </ul>
<p><b>Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023</b></p>	<p>I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.</p> <p><b>Crediti d'imposta per il primo trimestre 2023</b></p> <p>Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta sono riconosciuti in misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;</li> <li>• 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.</li> </ul> <p><b>Modalità di utilizzo</b></p> <p>I crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono utilizzabili in compensazione nel <b>modello F24 entro il 31.12.2023</b>;</li> </ul> <p>sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario <b>entro il 31.12.2023</b></p>

<b>Conteggio Bonus energia come richiederlo</b>	Di seguito si riassume il prospetto crediti in vigore e i relativi Codici Tributi :						
	Beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	Ottobre Novembre 2022	Dicembre 2022	I trimestre 2023
		*	*	**	**	**	***
	Imprese energivore	20%	25%	25%	40%	40%	45%
	Codice Tributo F24	6960	6961	6968	6983	6993	7010
	Imprese non energivore	-	15%	15%	30%	30%	35%
	Codice Tributo F24	-	6963	6970	6985	6995	7011
	Imprese gasivore	10%	25%	25%	40%	40%	45%
	Codice Tributo F24	6966	6962	6969	6984	6994	7012
	Imprese non gasivore	-	25%	25%	40%	40%	45%
Codice Tributo F24	-	6964	6971	6986	6996	7013	
<p>* Utilizzato entro lo scorso 31/12/2022</p> <p>** Utilizzare entro 30/09/2023</p> <p>*** Utilizzato entro 31/12/2023</p>							

### 3. COMUNICAZIONE TAX CREDIT ENERGIA E GAS MATURATI NEL 2022

Argomento	Descrizione
<b>Entro il 16/03/2023 l'invio della comunicazione dei crediti maturati nel 2022</b>	<p>Dal 16 febbraio <b>fino al 16 marzo 2023</b> è possibile inviare la comunicazione relativa ai crediti d'imposta energia e gas <b>maturati nel 2022</b>.</p> <p>Con il provvedimento n. 44905 del 16/02/2023, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati nel 2022.</p> <p>Le disposizioni riguardanti i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al <b>terzo trimestre 2022</b> (DL 115/2022), ai mesi di <b>ottobre e novembre</b> (DL 144/2022) e <b>dicembre 2022</b> (DL 176/2022) prevedono che i beneficiari dei crediti d'imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.</p> <p>La comunicazione dei crediti d'imposta maturati deve essere inviata</p>

Argomento	Descrizione
	<p>utilizzando lo <b>specifico modello</b> approvato: composto da frontespizio, quadro A (relativo alla comunicazione dei crediti maturati) e quadro B (contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti dei crediti d'imposta maturati).</p> <p>Tale comunicazione va inviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal <b>beneficiario</b> dei crediti d'imposta</li> <li>• oppure avvalendosi di un <b>soggetto incaricato</b> della trasmissione delle dichiarazioni.</li> </ul> <p>Devono essere utilizzati esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia.</p> <p>Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare <b>una sola comunicazione valida</b>, per l'intero importo del <b>credito maturato</b> nel periodo di riferimento al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data della comunicazione stessa.</p> <p>La comunicazione <b>non</b> deve essere <b>inviata</b> nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.</p> <p><b>Il mancato invio</b> di una valida comunicazione determina l'<b>impossibilità</b> di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 17 marzo 2023.</p>

#### 4. MODALITA' DI CONTEGGIO E UTILIZZO DEL BONUS ENERGIA CON RICHIESTA AL FORNITORE

Argomento	Descrizione
<p><b>Conteggio Bonus energia come richiederlo</b></p>	<p>Per effettuare questi calcoli, il Decreto Aiuti e il Decreto Aiuti bis hanno stabilito che, qualora l'impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022.</p> <p>Le comunicazioni tra venditore e imprese devono avvenire <b>tramite posta elettronica certificata (PEC)</b>, o con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.</p> <p>In seguito alla <u>delibera Arera 669/2022</u>, le imprese non energivore potevano chiedere <b>entro il 29 gennaio 2023 i conteggi utili per il credito d'imposta di ottobre e novembre 2022; mentre possono richiedere il 1 marzo 2023</b> quelli relativi al credito d'imposta di <b>dicembre 2022</b>.</p> <p>Un' <b>ulteriore delibera Arera</b> è attesa per definire i tempi entro cui richiedere i conteggi utili <b>per i crediti d'imposta del primo trimestre 2023</b> previsti dalla <u>legge di Bilancio 2023</u>.</p>

Allegati:

- Modello di Comunicazione TAX CREDIT
- Fac-simile richiesta conteggi Bonus Energia
- Fac-simile richiesta conteggi Bonus Gas

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet **[www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it)** che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti

**Sacco & Partners Srl**  
**STP (Società tra Professionisti)**

.....